



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA-ASTI



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0
Anno 2022

Approvato con Delibera della Giunta camerale n. 65 del 29/04/2022

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti, di seguito Camera di commercio, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto "Punto Impresa Digitale" (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico l'iniziativa "Bando voucher digitali T4.0 - Anno 2022" risponde ai seguenti obiettivi:
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie T4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli *green oriented*;
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla ripartenza operativa delle imprese nella fase post-emergenziale da Covid-19.

Articolo 2 - Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), **investimenti in innovazione digitale/tecnologica in ottica T4.0** presentati da singole imprese a **intervento già realizzato**.
2. **Gli interventi di innovazione** oggetto della domanda di contributo e le relative spese di cui all'art. 6 **dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco di seguito riportato** – inclusa la pianificazione o progettazione:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
 - g) cyber security e business continuity;
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
 - l) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;

- o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es.: ERP¹, MES, PLM, PDM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
- p) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo;
- q) sistemi fintech;
- r) sistemi EDI, electronic data interchange;
- s) sistemi e soluzioni per la geolocalizzazione;
- t) soluzioni tecnologiche per l'in-store customer experience;
- u) system integration applicata all'automazione dei processi;
- v) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
- w) soluzioni digitali e tecnologiche per la transizione ecologica e l'economia circolare.

Articolo 3 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **euro 500.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. L'importo del voucher sarà pari al **50% delle spese ammissibili**, fino ad un **massimo di euro 5.000,00** per impresa, oltre le eventuali premialità previste dal comma 6.
4. Gli interventi realizzati devono prevedere un **investimento minimo ammissibile di almeno euro 3.000,00**.
5. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**.
6. Il contributo è maggiorato di euro **400,00** in presenza di almeno una delle seguenti casistiche (anche in presenza di entrambi i casi sotto riportati l'importo aggiuntivo sarà sempre pari a euro 400,00):
 - titolare di impresa individuale, socio in società di persone (ad esclusione dei soci accomandanti) o in società a r.l. unipersonale, diversamente abile²;
 - impresa femminile³ intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: i. società cooperativa o società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti la compagine sociale; ii. società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; iii. impresa individuale la cui titolare sia una donna.

Alle imprese in possesso del **rating di legalità**⁴ in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del voucher, verrà riconosciuta **una ulteriore premialità di euro 150,00**, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
7. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se dovuta.

¹ Solo i moduli dedicati alla gestione della produzione, logistica e manutenzione. Sarà necessario far compilare da parte del fornitore il modello di "dichiarazione dei moduli ERP" acquistati e la loro valorizzazione economica.

² Come definito dall'art.3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 <https://www.gazzettaufficiale.it/>

³ Come da art. 2 della legge n. 215 del 25 febbraio 1992. <https://www.gazzettaufficiale.it/>

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012. <https://www.aqcm.it/competenze/rating-di-legalita/>

8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- integrare la dotazione finanziaria iniziale del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio;
- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. **Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla liquidazione del voucher, presentino i seguenti requisiti:**

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014⁵;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁶;

⁵ La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. Per approfondimenti: [Guida dell'utente alla definizione di PMI - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](http://europa.eu)

⁶ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- h) abbiano realizzato gli interventi ammessi al voucher presso la sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti.
2. Le imprese che abbiano ottenuto contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – 2021” della Camera di commercio di Alessandria - Asti **non possono presentare domanda di agevolazione** ai sensi del presente Bando per interventi riferiti alle stesse tecnologie di cui all’Elenco dettagliato all’art. 2, comma 2.

Articolo 5 - Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e/o servizi non possono essere soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Bando.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁷
3. **Per i servizi di consulenza e/o formazione** l’impresa dovrà avvalersi **esclusivamente** di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - a) competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca, centri per l’innovazione, Tecnopoli, Digital Innovation Hub, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
 - b) incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
 - c) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
 - d) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE) – <https://www.unioncamere.gov.it/index.php/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati>;
 - e) **start-up innovative** di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 33 del 24 marzo 2015;
 - f) **Innovation Manager** iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione/elenco-manager>) o iscritti all’albo degli esperti in innovazione tecnologica del MISE https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ALL_2_.pdf ;
 - g) **ulteriori fornitori** a condizione che essi abbiano realizzato **nell’ultimo triennio almeno tre attività** per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie dell’Elenco dettagliato all’art. 2, comma 2, del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

⁷ Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Relativamente **ai soli servizi di formazione**, l'impresa **potrà avvalersi anche** di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Accademie e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni immateriali quali software, sistemi, piattaforme e applicazioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. b).

Articolo 6 - Spese ammissibili

1. Sono ammesse le spese relative all'intervento oggetto di domanda **interamente fatturate e quietanzate a partire dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2022.**
2. Sono ammissibili le spese per:
 - a) **servizi di consulenza e/o formazione**, relative a una o più tecnologie tra quelle previste dall'Elenco all'art. 2, comma 2 del presente Bando, ivi comprese le consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali finalizzate all'analisi e all'attestazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali. **Tali spese devono rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili;**
 - b) **acquisto di beni immateriali quali software**, incluse le spese di attivazione e connessione, licenze d'uso e aggiornamenti, **sistemi, piattaforme e applicazioni** connessi e/o funzionali all'utilizzo delle tecnologie abilitanti di cui all'Elenco previsto all'art. 2, comma 2 del presente Bando. **Tali spese possono rappresentare al massimo l'80% delle spese ammissibili.**

Non potranno pertanto essere ammesse domande di contributo riferite al solo acquisto di beni immateriali di cui alla suddetta lettera b).

Qualora le voci di costo relative all'intervento di innovazione tecnologica T4.0 oggetto della domanda di contributo non rispettassero le percentuali sopra indicate, in fase di istruttoria le spese ammissibili saranno ricondotte a quelle previste dal Bando.

3. Sono in ogni caso **escluse dalle spese ammissibili** quelle per:
 - a) acquisto di beni materiali/hardware;
 - b) trasporto, vitto e alloggio;
 - c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, spese per promozione commerciale o pubblicitaria;
 - d) software relativi alla gestione amministrativa/contabile dell'impresa (amministrazione, contabilità, gestione dell'offerta, fatturazione) e CRM;
 - e) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - f) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
 - g) acquisto di beni usati, il noleggio, altri canoni periodici;
 - h) acquisti in leasing.
4. In fase di presentazione della domanda **deve essere specificato a quali tecnologie si riferisce l'intervento effettuato**, tra quelle indicate nell'Elenco previsto dall'art. 2, comma 2, del presente Bando.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 7 - Presentazione e valutazione delle domande

1. **La domanda di contributo deve essere presentata solamente ad intervento realizzato.** E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.** In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativo-formale, sono previste le seguenti verifiche:
 - attinenza e coerenza dell'intervento realizzato con le tecnologie Transizione 4.0 (Elenco previsto dall'art. 2, comma 2 del Bando);
 - appartenenza del fornitore di servizi di consulenza e/o formazione all'elenco di cui all'art. 5, comma 3, del presente Bando.

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse tassativamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" del sistema [Webtelemaco di Infocamere](#) – Servizi e-gov, a partire **dalle ore 10:00 del 19/05/2022 alle ore 21:00 del 31/12/2022**, salvo anticipata chiusura del Bando per esaurimento delle risorse disponibili. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Sul sito internet camerale www.aa.camcom.it alla sezione [Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi](#) sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda e la modulistica editabile.

3. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.
4. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **Modello base** generato dal sistema Webtelemaco;
 - b) **Modulo di domanda di contributo compilato in tutte le sue parti**, contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato. **In caso di firma digitale apposta solo dal soggetto delegato è richiesta anche l'apposizione della firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa. Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse;**
 - c) **Copia delle fatture e/o degli altri documenti di spesa** relativi agli interventi di cui all'art. 6 del presente Bando (è opportuno raggruppare le fatture in un unico file in formato pdf.p7m);
 - d) **Copia delle quietanze:** bonifici in stato di eseguito, estratto conto o lista movimenti⁸ contenente l'addebito del bonifico e il riferimento espresso alla fattura o altro documento di spesa, data e importo del pagamento effettuato da conto corrente intestato all'impresa richiedente direttamente al fornitore beneficiario; nel caso di assegno e di ricevuta bancaria, oltre a copia dell'estratto conto, anche copia dell'assegno e della documentazione bancaria attestante la data

⁸ **ATTENZIONE: l'estratto conto o la lista movimenti sono SEMPRE necessari a dimostrazione dei pagamenti. Nel caso di pagamenti cumulativi oltre all'estratto conto da cui risulti l'addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare.**

e l'importo del pagamento ed il riferimento espresso alla fattura o al documento di spesa a cui si riferisce. I pagamenti devono essere tracciabili ai sensi della vigente normativa; **non sono ammessi pagamenti in contanti e/o tramite compensazione** tra il beneficiario e il fornitore. Le fatture o i documenti di spesa non quietanzati o la cui quietanza risulti incompleta non consentiranno l'ammissibilità delle relative spese (è opportuno raggruppare le quietanze in un unico file in formato pdf.p7m);

- e) **Relazione descrittiva dell'intervento realizzato;**
 - f) **Report di self-assessment di maturità digitale "Selfi4.0"** compilato attraverso il portale www.puntoimpresadigitale.camcom.it ;
 - g) Eventuale **autocertificazione "ulteriori fornitori"** relativa a quanto previsto dal presente Bando all'art. 5, comma 3, lettera g);
 - h) Eventuale **dichiarazione di fine corso e/o copia dell'attestato di frequenza** per almeno l'80% del monte ore complessivo, in caso di attività formativa;
 - i) Eventuale **dichiarazione del fornitore relativa alla tipologia di moduli acquistati per la tecnologia ERP;**
 - j) Eventuale **copia di un documento di identità** in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa, qualora la documentazione sia firmata digitalmente dal solo soggetto delegato.
5. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute **necessarie** per un corretto esame della domanda; la mancata presentazione di tali integrazioni, **entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda presentata.**
6. La Camera di commercio, previa istruttoria e verifica della documentazione ai sensi di quanto previsto dal presente Bando, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della istanza, provvede all'adozione del provvedimento di accoglimento o di diniego della concessione del contributo, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente.
- Gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo vengono pubblicati sul sito camerale www.aa.camcom.it - sezione [Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi.](#)
- La Camera di Commercio eroga al beneficiario in un'unica soluzione il contributo a fondo perduto assegnato, entro 30 giorni dal giorno successivo alla data del provvedimento di liquidazione.
- Nell'ipotesi di integrazione del fondo di cui all'art. 3, le domande non esaminate per esaurimento delle risorse potranno essere successivamente istruite dalla Camera ai fini della concessione del contributo, sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
7. È obbligatoria l'indicazione di un solo indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio dell'istanza.
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime *de minimis* ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica"⁹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 9 - Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per **gli stessi costi ammissibili**:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è ammesso il sovr FINANZIAMENTO.

Articolo 10 - Obblighi delle imprese richiedenti i voucher

1. I soggetti richiedenti i voucher sono obbligati, **pena decadenza totale dal contributo**:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita del rating di legalità o dei requisiti per l'ottenimento della maggiorazione prevista dall'art. 3, comma 6, del presente Bando, prima della erogazione del voucher;
 - d) a conservare la documentazione attestante le spese sostenute per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

⁹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Articolo 11 - Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva presenza/realizzazione degli interventi per i quali viene riconosciuto il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 12 – Decadenza, revoca e rinuncia del voucher

1. Il voucher assegnato è soggetto a decadenza totale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel Bando e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) verificata mancata o difforme realizzazione dell'intervento rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - c) venire meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 4;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 11;
 - f) espressa rinuncia tramite PEC alla Camera di commercio all'indirizzo info@pec.aa.camcom.it, in qualunque fase istruttoria, alla domanda presentata dall'impresa richiedente.
2. In caso di revoca del voucher, le somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al Responsabile dell'Ufficio Promozione della sede territoriale di Alessandria della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di Commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dall' art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@pec.aa.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC info@pec.aa.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd2@pie.camcom.it.